



**CONSORZIO LIBERA TERRA MEDITERRANEO  
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO**

**PROCEDURA**

***Whistleblowing policy***

***Segnalazione di sospetti e gestione delle indagini***

***(Allegato 06)***

EMISSIONE E MODIFICHE			
<i>Revisione</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Verificato e Approvato</i>
00	20/11/2023	Prima Emissione	Cda

## 1. Riferimenti normativi e procedure applicabili

---

- D.Lgs.231/2001 – Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti
- Codice penale
- L. n. 179/2017 – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siamo venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato
- D. Lgs n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali
- Regolamento (UE) n. 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR General Data Protection Regulation)
- Linee Guida di Confindustria
- Codice Etico
- MOG – Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
- Direttiva UE n. 2019/1937 – Direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione
- D. Lgs n. 24/2023 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

## 2. Scopo

---

Lo scopo della procedura è quello di consentire a Consorzio Libera Terra Mediterraneo Coop.va Sociale Onlus di venire a conoscenza di situazioni di rischio o di danno e di affrontare il problema segnalato in modo più tempestivo possibile. Lo strumento di “Whistleblowing” contribuisce ad individuare e combattere la corruzione e altre forme di illecito previste nel nuovo D. Lgs. 24/2023, a tutelare l’azienda da danni economici e all’immagine, a diffondere la cultura dell’etica, della legalità e della trasparenza e a rafforzare il sistema dei controlli e della gestione dei rischi.

Il sistema normativo recentemente introdotto regola le tutele di cui beneficiano i soggetti qualificati ivi previsti che intendono segnalare, in buona fede e sulla base di una ragionevole convinzione, atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi e violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee che ledano l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

Il presente documento pertanto in estrema sintesi:

- Identifica i soggetti che possono effettuare segnalazioni;

- Circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di segnalazione;
- Identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione, ivi inclusa la tutela del segnalante e del segnalato.

Le finalità perseguite sono, dunque, di incoraggiare e facilitare le segnalazioni all'interno della realtà aziendale e di ridurre i rischi di illeciti, costruendo e rafforzando il rapporto di fiducia con gli stakeholder e promuovendo e accrescendo una cultura aziendale basata su fattori di trasparenza, integrità, buona governance e compliance aziendale.

### **3. Cos'è una segnalazione**

Per segnalazione s'intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto "segnalante" (in inglese "whistleblower") di un illecito o di un'irregolarità commessa all'interno dell'ente, del quale lo stesso sia stato testimone nell'esercizio delle proprie funzioni. Il segnalante spesso è un dipendente, ma può anche essere un soggetto legato all'Ente da un rapporto professionale o anche una terza parte, come per esempio un fornitore.

### **4. Oggetto della segnalazione**

Oggetto della segnalazione sono le violazioni indicate all'art. 2 comma 1 lett. A) del D. Lgs. n.24/2023 e, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere violazioni di norme nazionali illeciti civili, penali, amministrativi, o contabili e condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ivi inclusi i delitti contro la P. A. di cui al Codice penale o che comunque ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Sempre a titolo esemplificativo, oltre alle previsioni 231, rilevano in particolare violazioni di normative europee, ovvero illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti immessi nel mercato interno; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti tali da far ritenere ai destinatari (Organismo di Vigilanza) che sussista la possibilità che si sia verificato un fatto rilevante. È inoltre, necessario che il segnalante abbia ragionevoli motivi, alla luce delle circostanze e delle informazioni di cui dispone al momento della segnalazione, per ritenere che i fatti segnalati siano veri oppure abbia una conoscenza diretta o comunque sufficiente di tali fatti.

Le segnalazioni non possono riguardare meri sospetti o voci, né rimostranze, richieste, rivendicazioni, doglianze o istanze di carattere personale del segnalante.

La segnalazione deve essere effettuata secondo buona fede non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono asseritamente ascritti.

Segnalazioni in "mala fede", ingiuriose, offensive, diffamatorie, calunniose e discriminatorie possono dare luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del segnalante, altresì misure disciplinari qualora il segnalante sia un lavoratore subordinato.

## **5. Soggetti coinvolti**

Il presente documento si applica a Consorzio Libera Terra Mediterraneo Coop.va Sociale Onlus. In particolare, il perimetro delle segnalazioni può riguardare fatti che si siano verificati nell'attività operativa della società.

I principali soggetti coinvolti nell'esecuzione del regolamento sono indicati nei paragrafi successivi.

### **5.1 I segnalanti**

Le segnalazioni possono essere effettuate sia dal personale interno sia da soggetti esterni.

Nello specifico, tra i soggetti interni rientrano, oltre al personale dipendente, anche:

- membri degli organi sociali;
- soggetti il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato, nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali;
- tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
- eventuali volontari.

I soggetti esterni possono includere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- fornitori, consulenti, intermediari, liberi professionisti e collaboratori;
- ex-dipendenti;
- soggetti i quali, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta, abbiano acquisito informazioni sulle violazioni rispetto alle quali potrebbero rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione.

I segnalanti possono essere anche persone che si trovavano o si troveranno in futuro in una delle posizioni sopra riportate.

### **5.2 I segnalati**

Le segnalazioni possono riguardare i membri degli organi sociali, il management, il personale dipendente, i collaboratori esterni, nonché i fornitori, gli intermediari e tutti coloro che intrattengono rapporti con la

società e sono riferibili a qualsiasi tipo di condotta illecita o irregolare di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

### 5.3 I destinatari delle segnalazioni

Il destinatario delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza.

## 6. Contenuti minimi e canali di segnalazione

---

### 6.1 Contenuti minimi

Al fine di permettere un uso proficuo della segnalazione, la stessa contiene tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della comunicazione e, in particolare, avere i seguenti elementi essenziali:

- Oggetto: ovvero una chiara e completa descrizione dei fatti, con indicazioni (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sarebbero stati commessi o omessi i fatti segnalati (contratto, transazione, luogo);
- soggetto segnalato e altri soggetti coinvolti: elementi chiari (funzione e/o ruolo aziendale) che consenta un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i del comportamento segnalato e di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Inoltre, il segnalante può indicare ulteriori elementi:

- le proprie generalità, nel caso in cui non intenda avvalersi della facoltà dell'anonimato;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

### 6.2 Canali di segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite vari canali di seguito descritti:

#### a) Canale interno

In ragione della tipologia di Ente, le segnalazioni vanno effettuate al canale interno, individuato nell'Organismo di vigilanza, rappresentato dal responsabile unico, avv. Giovanni Barresi,

- **Tramite posta elettronica:** all'indirizzo mail [odv@liberaterramediterraneo.it](mailto:odv@liberaterramediterraneo.it).
- **Mediante servizio postale:** in tal caso, a garanzia della riservatezza del Segnalante, la busta dovrà essere chiusa e indirizzata all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza del Consorzio Libera Terra Mediterraneo, presso la sede operativa di Palermo (PA), Cap 90135, Via Assoro 25/B con la dicitura "riservata personale".

La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza. L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni – anche ai fini del trattamento dei relativi dati personali – senza il consenso dell'interessato.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma orale, su richiesta della persona segnalante, attraverso un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

**b) Canale esterno (gestito da A.N.A.C.)**

È possibile segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del d. lgs 24/2024;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

**c) Divulgazioni pubbliche**

Il nuovo d. lgs. 24/2023 prevede l'ulteriore possibilità di segnalare gli illeciti mediante delle divulgazioni pubbliche (utilizzando la stampa e mezzi elettronici o comunque mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone), solo alle specifiche e tassative condizioni ivi previste.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- A. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- B. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- C. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

**d) Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.**

Le tutele di cui al d. lgs 24/2023 si applicano, al pari che per la divulgazione pubblica, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 16 del medesimo testo.

## **7. Processo di segnalazione**

Libera Terra garantisce una gestione delle segnalazioni sistematica, accurata, trasparente, imparziale, oggettiva e tempestiva, garantendo inoltre la documentabilità e tracciabilità dell'intero processo.

### **7.1 Ricezione e valutazione delle segnalazioni**

Al ricevimento della Segnalazione, la funzione preposta (Organismo di Vigilanza):

- prende in carico la segnalazione;
- invia al segnalante una conferma della ricezione della segnalazione entro 7 giorni lavorativi dalla stessa;
- avvia la verifica preliminare della sussistenza dei presupposti necessari per la valutazione e prioritizzazione della segnalazione sulla base di quanto riportato nella stessa e di eventuali primi elementi informativi già a disposizione (ad esempio, valutando (i) se la Segnalazione ha lo scopo di porre all'attenzione un comportamento che pone a rischio la Società e/o i terzi e non una mera lamentela di carattere personale; (ii) la gravità del rischio per la Società e/o per terzi, ivi inclusi danni reputazionali, finanziari, ambientali e umani; (iii) se la Segnalazione contiene sufficienti elementi probatori o se, al contrario, risulta troppo generica e priva degli elementi necessari per un'indagine successiva, ecc.), procedendo, in caso negativo, ad ulteriori approfondimenti e a chiedere i chiarimenti del caso al segnalante.

### **7.2 Gestione delle segnalazioni**

Constatata la sussistenza dei presupposti necessari di cui al paragrafo che precede, la funzione preposta svolge verifiche e accertamenti, al fine di valutare la rilevanza e la fondatezza della segnalazione.

L'accertamento interno è condotto in modo confidenziale, accurato e imparziale, in ottica di preservare la riservatezza del segnalante.

Per lo svolgimento delle predette attività, la funzione preposta può chiedere ulteriori informazioni e/o documentazione al segnalante; invia al segnalante appropriati aggiornamenti sulle attività svolte, sul loro status per dare seguito alla segnalazione e sui possibili esiti delle indagini entro un termine ragionevole da definirsi a cura della funzione preposta, volta per volta, in ragione delle caratteristiche della segnalazione, della complessità degli accertamenti da svolgersi e delle tempistiche effettivamente a disposizione. Tale termine non può in ogni caso essere superiore a 3 mesi a far data dall'avviso di ricevimento della segnalazione oppure, se non è stato inviato alcun avviso al segnalante, 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dall'effettuazione della segnalazione.

### **7.3 Definizione della segnalazione e conclusione del caso**

La funzione preposta, all'esito delle opportune verifiche, archivia le segnalazioni in "mala fede", non sufficientemente dettagliate o infondate.

In relazione alle segnalazioni fondate, la funzione preposta formula le raccomandazioni ritenute opportune, disciplinari, l'identificazione di eventuali misure di protezione ritenute necessarie e la proposta di azioni volte a colmare eventuali gap organizzativi o di controllo, ferma restando l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari gestiti dalle strutture competenti.

Gli esiti delle proprie verifiche, tutte le osservazioni, valutazioni e decisioni della funzione preposta, le (eventuali) raccomandazioni e proposte di provvedimenti disciplinari sono in tutti i casi formalizzati per iscritto in una apposita relazione.

A conclusione degli accertamenti e delle suddette attività, la funzione preposta dà riscontro al segnalante dell'esito o dello stato degli stessi.

Il termine massimo indicativo per la conclusione del procedimento è fissato in 3 mesi, dalla data del ricevimento della segnalazione, fatte salve eventuali proroghe dei termini giustificate dalle circostanze specifiche del caso e, in particolare, dalla natura e complessità dell'oggetto della segnalazione (ad esempio, in caso di lunghe indagini).

### **7.4 Tracciabilità e archiviazione**

La documentazione inerente a ogni segnalazione ricevuta (ovvero tutte le informazioni e i documenti di supporto) deve essere conservata, nel rispetto dei requisiti di riservatezza, per il tempo necessario per lo svolgimento delle attività di verifica e fino alla scadenza dei tempi di prescrizione delle azioni di qualsivoglia tipologia e natura (giudiziali e stragiudiziali, civili, amministrative, tributarie e penali) esercitati dalla Società e/o da terzi in relazione ai fatti oggetto di segnalazione.

## **8. Principi generali e tutele**

La corretta gestione del processo di Whistleblowing supporta la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno di Libera Terra. Tale scopo può essere raggiunto solo se i segnalanti hanno a disposizione non solo i mezzi di comunicazione, ma anche la certezza di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori o di rischiare di vedere la propria segnalazione inascoltata.

### **8.1 Tutela del segnalante e delle altre persone interessate**

Libera Terra intende rafforzare il rapporto di fiducia tra la Società e i suoi stakeholder. Per tale ragione, Libera Terra tutela il soggetto segnalante e le altre persone interessate contro qualsiasi condotta ritorsiva, dannosa, discriminatoria o comunque sleale, minacciata o effettiva, diretta o indiretta, conseguenti alla segnalazione e poste in essere nel corso dell'intero processo di Whistleblowing e successivamente alla



conclusione dello stesso. La segnalazione non può costituire pregiudizio per il proseguimento del rapporto di lavoro.

Sono, pertanto, da considerarsi nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il trasferimento, il mutamento di mansioni del soggetto segnalante, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante stesso.

Le misure di protezione sono riconosciute altresì nei riguardi dei seguenti soggetti, al fine di evitare condotte di ritorsione “trasversale”:

- a) facilitatori, ossia coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e la cui assistenza deve essere riservata;
- b) terzi soggetti connessi con i segnalanti (es. colleghi o familiari);
- c) soggetti giuridici collegati al segnalante.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei segnalanti può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dai segnalanti stessi, anche dall'organizzazione sindacale indicata dai medesimi.

Anche laddove i fatti segnalati dovessero risultare infondati e/o inconsistenti, sulla base delle valutazioni e indagini eseguite, il segnalante che abbia effettuato la segnalazione in buona fede non sarà perseguibile.

In caso di segnalazioni in cui siano contenuti giudizi offensivi, ingiurie o che abbiano natura diffamatoria o calunniosa, la riservatezza dell'identità del segnalante potrebbe non essere garantita in forza di legge.

La riservatezza dell'identità del segnalante non può essere garantita, inoltre, quando si tratti di assicurare la piena collaborazione all'Autorità Giudiziaria.

### **8.2 Tutela del segnalato**

Al fine di prevenire qualsiasi abuso del Whistleblowing e di impedire delazioni, diffamazioni, discriminazioni, ritorsioni o altri svantaggi e/o la divulgazione di dati personali sensibili del segnalato, che potrebbero implicare un danno alla sua reputazione, nelle more dell'accertamento della sua responsabilità tale soggetto non può essere in alcuno modo sanzionato disciplinarmente sulla base di quanto affermato nella segnalazione, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare sui fatti oggetto di segnalazione.

### **8.3 Sanzioni**

Sono sanzionabili a titolo disciplinare i seguenti soggetti:

- il Segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate o “in mala fede”;
- il soggetto aziendale che ha adottato misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante;
- i soggetti che ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni;

- il responsabile delle attività di verifica nel caso di mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi;
- i soggetti che non garantiscono i principi generali di tutela con particolare riferimento al rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante;
  - il segnalato che, a seguito dei risultati delle verifiche condotte da Libera Terra, è risultato aver posto in essere atti illeciti o irregolari, ovvero attività non in ottemperanza al Codice Etico, al Modello 231, alla Politica del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione (SGPC) o al sistema delle procedure aziendali.

In egual maniera, qualora le risultanze delle verifiche effettuate abbiano evidenziato un comportamento illecito da parte di un soggetto terzo (ad esempio un fornitore), la Società può procedere, fermo restando ogni ulteriore facoltà prevista per legge e per contratto, alla sospensione/cancellazione dagli albi aziendali.

#### **8.4** *Confidenzialità e riservatezza*

Qualora si tratti di segnalazioni nominative (ove l'identità del segnalante e ogni altra informazione utile che può consentirne l'identificazione sono conosciute dal destinatario della segnalazione, ma tali informazioni non vengono rivelate), Libera Terra garantisce la riservatezza della segnalazione, dei contenuti della stessa e dell'identità del segnalante.

L'identità del segnalante, e degli altri soggetti, a diverso titolo, legati alla segnalazione, è tutelata in tutte le fasi della procedura di Whistleblowing. Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione o indagine. Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

Tale tutela vale anche nei confronti degli organi di vertice della Società, che non possono disporre indagini o chiedere informazioni al fine di risalire all'identità del segnalante. Pertanto, nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre direzioni, organi o terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, la funzione preposta (Organismo di Vigilanza), inoltra solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

La riservatezza del segnalante può non essere rispettata quando:

- vi è il consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità;
- è configurabile una responsabilità penale per contenuti diffamatori o calunniosi; in tale caso Libera Terra si riserva di effettuare i necessari accertamenti nei confronti del segnalante e di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni;
- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del segnalante è necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria o è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo);
- l'identità del segnalante è indispensabile per la difesa del segnalato;

- l'identità del segnalante è necessaria per prevenire o ridurre minacce a danno della salute o della sicurezza delle persone.

#### ***8.5 Trattamento dei dati personali***

I dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di tutti soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. In particolare, Libera Terra garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.



**CONSORZIO LIBERA TERRA MEDITERRANEO  
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO**

**PROCEDURA**

***Whistleblowing policy***

***Segnalazione di sospetti e gestione delle indagini***

***(Allegato 06)***

EMISSIONE E MODIFICHE			
<i>Revisione</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Verificato e Approvato</i>
00	20/11/2023	Prima Emissione	Cda

## 1. Riferimenti normativi e procedure applicabili

---

- D.Lgs.231/2001 – Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti
- Codice penale
- L. n. 179/2017 – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siamo venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato
- D. Lgs n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali
- Regolamento (UE) n. 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR General Data Protection Regulation)
- Linee Guida di Confindustria
- Codice Etico
- MOG – Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
- Direttiva UE n. 2019/1937 – Direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione
- D. Lgs n. 24/2023 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

## 2. Scopo

---

Lo scopo della procedura è quello di consentire a Consorzio Libera Terra Mediterraneo Coop.va Sociale Onlus di venire a conoscenza di situazioni di rischio o di danno e di affrontare il problema segnalato in modo più tempestivo possibile. Lo strumento di “Whistleblowing” contribuisce ad individuare e combattere la corruzione e altre forme di illecito previste nel nuovo D. Lgs. 24/2023, a tutelare l’azienda da danni economici e all’immagine, a diffondere la cultura dell’etica, della legalità e della trasparenza e a rafforzare il sistema dei controlli e della gestione dei rischi.

Il sistema normativo recentemente introdotto regola le tutele di cui beneficiano i soggetti qualificati ivi previsti che intendono segnalare, in buona fede e sulla base di una ragionevole convinzione, atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi e violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee che ledano l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

Il presente documento pertanto in estrema sintesi:

- Identifica i soggetti che possono effettuare segnalazioni;

- Circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di segnalazione;
- Identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione, ivi inclusa la tutela del segnalante e del segnalato.

Le finalità perseguite sono, dunque, di incoraggiare e facilitare le segnalazioni all'interno della realtà aziendale e di ridurre i rischi di illeciti, costruendo e rafforzando il rapporto di fiducia con gli stakeholder e promuovendo e accrescendo una cultura aziendale basata su fattori di trasparenza, integrità, buona governance e compliance aziendale.

### **3. Cos'è una segnalazione**

Per segnalazione s'intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto "segnalante" (in inglese "whistleblower") di un illecito o di un'irregolarità commessa all'interno dell'ente, del quale lo stesso sia stato testimone nell'esercizio delle proprie funzioni. Il segnalante spesso è un dipendente, ma può anche essere un soggetto legato all'Ente da un rapporto professionale o anche una terza parte, come per esempio un fornitore.

### **4. Oggetto della segnalazione**

Oggetto della segnalazione sono le violazioni indicate all'art. 2 comma 1 lett. A) del D. Lgs. n.24/2023 e, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere violazioni di norme nazionali illeciti civili, penali, amministrativi, o contabili e condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ivi inclusi i delitti contro la P. A. di cui al Codice penale o che comunque ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Sempre a titolo esemplificativo, oltre alle previsioni 231, rilevano in particolare violazioni di normative europee, ovvero illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti immessi nel mercato interno; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti tali da far ritenere ai destinatari (Organismo di Vigilanza) che sussista la possibilità che si sia verificato un fatto rilevante. È inoltre, necessario che il segnalante abbia ragionevoli motivi, alla luce delle circostanze e delle informazioni di cui dispone al momento della segnalazione, per ritenere che i fatti segnalati siano veri oppure abbia una conoscenza diretta o comunque sufficiente di tali fatti.

Le segnalazioni non possono riguardare meri sospetti o voci, né rimostranze, richieste, rivendicazioni, doglianze o istanze di carattere personale del segnalante.

La segnalazione deve essere effettuata secondo buona fede non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono asseritamente ascritti.

Segnalazioni in "mala fede", ingiuriose, offensive, diffamatorie, calunniose e discriminatorie possono dare luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del segnalante, altresì misure disciplinari qualora il segnalante sia un lavoratore subordinato.

## **5. Soggetti coinvolti**

Il presente documento si applica a Consorzio Libera Terra Mediterraneo Coop.va Sociale Onlus. In particolare, il perimetro delle segnalazioni può riguardare fatti che si siano verificati nell'attività operativa della società.

I principali soggetti coinvolti nell'esecuzione del regolamento sono indicati nei paragrafi successivi.

### **5.1 I segnalanti**

Le segnalazioni possono essere effettuate sia dal personale interno sia da soggetti esterni.

Nello specifico, tra i soggetti interni rientrano, oltre al personale dipendente, anche:

- membri degli organi sociali;
- soggetti il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato, nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali;
- tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
- eventuali volontari.

I soggetti esterni possono includere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- fornitori, consulenti, intermediari, liberi professionisti e collaboratori;
- ex-dipendenti;
- soggetti i quali, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta, abbiano acquisito informazioni sulle violazioni rispetto alle quali potrebbero rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione.

I segnalanti possono essere anche persone che si trovavano o si troveranno in futuro in una delle posizioni sopra riportate.

### **5.2 I segnalati**

Le segnalazioni possono riguardare i membri degli organi sociali, il management, il personale dipendente, i collaboratori esterni, nonché i fornitori, gli intermediari e tutti coloro che intrattengono rapporti con la

società e sono riferibili a qualsiasi tipo di condotta illecita o irregolare di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

### 5.3 I destinatari delle segnalazioni

Il destinatario delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza.

## 6. Contenuti minimi e canali di segnalazione

---

### 6.1 Contenuti minimi

Al fine di permettere un uso proficuo della segnalazione, la stessa contiene tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della comunicazione e, in particolare, avere i seguenti elementi essenziali:

- Oggetto: ovvero una chiara e completa descrizione dei fatti, con indicazioni (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sarebbero stati commessi o omessi i fatti segnalati (contratto, transazione, luogo);
- soggetto segnalato e altri soggetti coinvolti: elementi chiari (funzione e/o ruolo aziendale) che consenta un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i del comportamento segnalato e di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Inoltre, il segnalante può indicare ulteriori elementi:

- le proprie generalità, nel caso in cui non intenda avvalersi della facoltà dell'anonimato;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

### 6.2 Canali di segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite vari canali di seguito descritti:

#### a) Canale interno

In ragione della tipologia di Ente, le segnalazioni vanno effettuate al canale interno, individuato nell'Organismo di vigilanza, rappresentato dal responsabile unico, avv. Giovanni Barresi,

- **Tramite posta elettronica:** all'indirizzo mail [odv@liberaterramediterraneo.it](mailto:odv@liberaterramediterraneo.it).
- **Mediante servizio postale:** in tal caso, a garanzia della riservatezza del Segnalante, la busta dovrà essere chiusa e indirizzata all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza del Consorzio Libera Terra Mediterraneo, presso la sede operativa di Palermo (PA), Cap 90135, Via Assoro 25/B con la dicitura "riservata personale".



La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza. L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni – anche ai fini del trattamento dei relativi dati personali – senza il consenso dell'interessato.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma orale, su richiesta della persona segnalante, attraverso un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

**b) Canale esterno (gestito da A.N.A.C.)**

È possibile segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del d. lgs 24/2024;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

**c) Divulgazioni pubbliche**

Il nuovo d. lgs. 24/2023 prevede l'ulteriore possibilità di segnalare gli illeciti mediante delle divulgazioni pubbliche (utilizzando la stampa e mezzi elettronici o comunque mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone), solo alle specifiche e tassative condizioni ivi previste.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- A. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- B. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- C. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

**d) Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.**

Le tutele di cui al d. lgs 24/2023 si applicano, al pari che per la divulgazione pubblica, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 16 del medesimo testo.

## **7. Processo di segnalazione**

Libera Terra garantisce una gestione delle segnalazioni sistematica, accurata, trasparente, imparziale, oggettiva e tempestiva, garantendo inoltre la documentabilità e tracciabilità dell'intero processo.

### **7.1 Ricezione e valutazione delle segnalazioni**

Al ricevimento della Segnalazione, la funzione preposta (Organismo di Vigilanza):

- prende in carico la segnalazione;
- invia al segnalante una conferma della ricezione della segnalazione entro 7 giorni lavorativi dalla stessa;
- avvia la verifica preliminare della sussistenza dei presupposti necessari per la valutazione e prioritizzazione della segnalazione sulla base di quanto riportato nella stessa e di eventuali primi elementi informativi già a disposizione (ad esempio, valutando (i) se la Segnalazione ha lo scopo di porre all'attenzione un comportamento che pone a rischio la Società e/o i terzi e non una mera lamentela di carattere personale; (ii) la gravità del rischio per la Società e/o per terzi, ivi inclusi danni reputazionali, finanziari, ambientali e umani; (iii) se la Segnalazione contiene sufficienti elementi probatori o se, al contrario, risulta troppo generica e priva degli elementi necessari per un'indagine successiva, ecc.), procedendo, in caso negativo, ad ulteriori approfondimenti e a chiedere i chiarimenti del caso al segnalante.

### **7.2 Gestione delle segnalazioni**

Constatata la sussistenza dei presupposti necessari di cui al paragrafo che precede, la funzione preposta svolge verifiche e accertamenti, al fine di valutare la rilevanza e la fondatezza della segnalazione.

L'accertamento interno è condotto in modo confidenziale, accurato e imparziale, in ottica di preservare la riservatezza del segnalante.

Per lo svolgimento delle predette attività, la funzione preposta può chiedere ulteriori informazioni e/o documentazione al segnalante; invia al segnalante appropriati aggiornamenti sulle attività svolte, sul loro status per dare seguito alla segnalazione e sui possibili esiti delle indagini entro un termine ragionevole da definirsi a cura della funzione preposta, volta per volta, in ragione delle caratteristiche della segnalazione, della complessità degli accertamenti da svolgersi e delle tempistiche effettivamente a disposizione. Tale termine non può in ogni caso essere superiore a 3 mesi a far data dall'avviso di ricevimento della segnalazione oppure, se non è stato inviato alcun avviso al segnalante, 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dall'effettuazione della segnalazione.

### **7.3 Definizione della segnalazione e conclusione del caso**

La funzione preposta, all'esito delle opportune verifiche, archivia le segnalazioni in "mala fede", non sufficientemente dettagliate o infondate.

In relazione alle segnalazioni fondate, la funzione preposta formula le raccomandazioni ritenute opportune, disciplinari, l'identificazione di eventuali misure di protezione ritenute necessarie e la proposta di azioni volte a colmare eventuali gap organizzativi o di controllo, ferma restando l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari gestiti dalle strutture competenti.

Gli esiti delle proprie verifiche, tutte le osservazioni, valutazioni e decisioni della funzione preposta, le (eventuali) raccomandazioni e proposte di provvedimenti disciplinari sono in tutti i casi formalizzati per iscritto in una apposita relazione.

A conclusione degli accertamenti e delle suddette attività, la funzione preposta dà riscontro al segnalante dell'esito o dello stato degli stessi.

Il termine massimo indicativo per la conclusione del procedimento è fissato in 3 mesi, dalla data del ricevimento della segnalazione, fatte salve eventuali proroghe dei termini giustificate dalle circostanze specifiche del caso e, in particolare, dalla natura e complessità dell'oggetto della segnalazione (ad esempio, in caso di lunghe indagini).

### **7.4 Tracciabilità e archiviazione**

La documentazione inerente a ogni segnalazione ricevuta (ovvero tutte le informazioni e i documenti di supporto) deve essere conservata, nel rispetto dei requisiti di riservatezza, per il tempo necessario per lo svolgimento delle attività di verifica e fino alla scadenza dei tempi di prescrizione delle azioni di qualsivoglia tipologia e natura (giudiziali e stragiudiziali, civili, amministrative, tributarie e penali) esercitati dalla Società e/o da terzi in relazione ai fatti oggetto di segnalazione.

## **8. Principi generali e tutele**

La corretta gestione del processo di Whistleblowing supporta la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno di Libera Terra. Tale scopo può essere raggiunto solo se i segnalanti hanno a disposizione non solo i mezzi di comunicazione, ma anche la certezza di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori o di rischiare di vedere la propria segnalazione inascoltata.

### **8.1 Tutela del segnalante e delle altre persone interessate**

Libera Terra intende rafforzare il rapporto di fiducia tra la Società e i suoi stakeholder. Per tale ragione, Libera Terra tutela il soggetto segnalante e le altre persone interessate contro qualsiasi condotta ritorsiva, dannosa, discriminatoria o comunque sleale, minacciata o effettiva, diretta o indiretta, conseguenti alla segnalazione e poste in essere nel corso dell'intero processo di Whistleblowing e successivamente alla

conclusione dello stesso. La segnalazione non può costituire pregiudizio per il proseguimento del rapporto di lavoro.

Sono, pertanto, da considerarsi nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il trasferimento, il mutamento di mansioni del soggetto segnalante, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante stesso.

Le misure di protezione sono riconosciute altresì nei riguardi dei seguenti soggetti, al fine di evitare condotte di ritorsione “trasversale”:

- a) facilitatori, ossia coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e la cui assistenza deve essere riservata;
- b) terzi soggetti connessi con i segnalanti (es. colleghi o familiari);
- c) soggetti giuridici collegati al segnalante.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei segnalanti può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dai segnalanti stessi, anche dall'organizzazione sindacale indicata dai medesimi.

Anche laddove i fatti segnalati dovessero risultare infondati e/o inconsistenti, sulla base delle valutazioni e indagini eseguite, il segnalante che abbia effettuato la segnalazione in buona fede non sarà perseguibile.

In caso di segnalazioni in cui siano contenuti giudizi offensivi, ingiurie o che abbiano natura diffamatoria o calunniosa, la riservatezza dell'identità del segnalante potrebbe non essere garantita in forza di legge.

La riservatezza dell'identità del segnalante non può essere garantita, inoltre, quando si tratti di assicurare la piena collaborazione all'Autorità Giudiziaria.

### **8.2 Tutela del segnalato**

Al fine di prevenire qualsiasi abuso del Whistleblowing e di impedire delazioni, diffamazioni, discriminazioni, ritorsioni o altri svantaggi e/o la divulgazione di dati personali sensibili del segnalato, che potrebbero implicare un danno alla sua reputazione, nelle more dell'accertamento della sua responsabilità tale soggetto non può essere in alcuno modo sanzionato disciplinarmente sulla base di quanto affermato nella segnalazione, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare sui fatti oggetto di segnalazione.

### **8.3 Sanzioni**

Sono sanzionabili a titolo disciplinare i seguenti soggetti:

- il Segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate o “in mala fede”;
- il soggetto aziendale che ha adottato misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante;
- i soggetti che ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni;

- il responsabile delle attività di verifica nel caso di mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi;
- i soggetti che non garantiscono i principi generali di tutela con particolare riferimento al rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante;
  - il segnalato che, a seguito dei risultati delle verifiche condotte da Libera Terra, è risultato aver posto in essere atti illeciti o irregolari, ovvero attività non in ottemperanza al Codice Etico, al Modello 231, alla Politica del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione (SGPC) o al sistema delle procedure aziendali.

In egual maniera, qualora le risultanze delle verifiche effettuate abbiano evidenziato un comportamento illecito da parte di un soggetto terzo (ad esempio un fornitore), la Società può procedere, fermo restando ogni ulteriore facoltà prevista per legge e per contratto, alla sospensione/cancellazione dagli albi aziendali.

#### **8.4 Confidenzialità e riservatezza**

Qualora si tratti di segnalazioni nominative (ove l'identità del segnalante e ogni altra informazione utile che può consentirne l'identificazione sono conosciute dal destinatario della segnalazione, ma tali informazioni non vengono rivelate), Libera Terra garantisce la riservatezza della segnalazione, dei contenuti della stessa e dell'identità del segnalante.

L'identità del segnalante, e degli altri soggetti, a diverso titolo, legati alla segnalazione, è tutelata in tutte le fasi della procedura di Whistleblowing. Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione o indagine. Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

Tale tutela vale anche nei confronti degli organi di vertice della Società, che non possono disporre indagini o chiedere informazioni al fine di risalire all'identità del segnalante. Pertanto, nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre direzioni, organi o terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, la funzione preposta (Organismo di Vigilanza), inoltra solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

La riservatezza del segnalante può non essere rispettata quando:

- vi è il consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità;
- è configurabile una responsabilità penale per contenuti diffamatori o calunniosi; in tale caso Libera Terra si riserva di effettuare i necessari accertamenti nei confronti del segnalante e di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni;
- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del segnalante è necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria o è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo);
- l'identità del segnalante è indispensabile per la difesa del segnalato;

- l'identità del segnalante è necessaria per prevenire o ridurre minacce a danno della salute o della sicurezza delle persone.

#### ***8.5 Trattamento dei dati personali***

I dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di tutti soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. In particolare, Libera Terra garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.



**CONSORZIO LIBERA TERRA MEDITERRANEO  
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO**

**PROCEDURA**

***Whistleblowing policy***

***Segnalazione di sospetti e gestione delle indagini***

***(Allegato 06)***

EMISSIONE E MODIFICHE			
<i>Revisione</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Verificato e Approvato</i>
00	20/11/2023	Prima Emissione	Cda

## 1. Riferimenti normativi e procedure applicabili

---

- D.Lgs.231/2001 – Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti
- Codice penale
- L. n. 179/2017 – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siamo venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato
- D. Lgs n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali
- Regolamento (UE) n. 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR General Data Protection Regulation)
- Linee Guida di Confindustria
- Codice Etico
- MOG – Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
- Direttiva UE n. 2019/1937 – Direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione
- D. Lgs n. 24/2023 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

## 2. Scopo

---

Lo scopo della procedura è quello di consentire a Consorzio Libera Terra Mediterraneo Coop.va Sociale Onlus di venire a conoscenza di situazioni di rischio o di danno e di affrontare il problema segnalato in modo più tempestivo possibile. Lo strumento di “Whistleblowing” contribuisce ad individuare e combattere la corruzione e altre forme di illecito previste nel nuovo D. Lgs. 24/2023, a tutelare l’azienda da danni economici e all’immagine, a diffondere la cultura dell’etica, della legalità e della trasparenza e a rafforzare il sistema dei controlli e della gestione dei rischi.

Il sistema normativo recentemente introdotto regola le tutele di cui beneficiano i soggetti qualificati ivi previsti che intendono segnalare, in buona fede e sulla base di una ragionevole convinzione, atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi e violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee che ledano l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

Il presente documento pertanto in estrema sintesi:

- Identifica i soggetti che possono effettuare segnalazioni;



- Circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di segnalazione;
- Identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione, ivi inclusa la tutela del segnalante e del segnalato.

Le finalità perseguite sono, dunque, di incoraggiare e facilitare le segnalazioni all'interno della realtà aziendale e di ridurre i rischi di illeciti, costruendo e rafforzando il rapporto di fiducia con gli stakeholder e promuovendo e accrescendo una cultura aziendale basata su fattori di trasparenza, integrità, buona governance e compliance aziendale.

### **3. Cos'è una segnalazione**

Per segnalazione s'intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto "segnalante" (in inglese "whistleblower") di un illecito o di un'irregolarità commessa all'interno dell'ente, del quale lo stesso sia stato testimone nell'esercizio delle proprie funzioni. Il segnalante spesso è un dipendente, ma può anche essere un soggetto legato all'Ente da un rapporto professionale o anche una terza parte, come per esempio un fornitore.

### **4. Oggetto della segnalazione**

Oggetto della segnalazione sono le violazioni indicate all'art. 2 comma 1 lett. A) del D. Lgs. n.24/2023 e, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere violazioni di norme nazionali illeciti civili, penali, amministrativi, o contabili e condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ivi inclusi i delitti contro la P. A. di cui al Codice penale o che comunque ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Sempre a titolo esemplificativo, oltre alle previsioni 231, rilevano in particolare violazioni di normative europee, ovvero illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti immessi nel mercato interno; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti tali da far ritenere ai destinatari (Organismo di Vigilanza) che sussista la possibilità che si sia verificato un fatto rilevante. È inoltre, necessario che il segnalante abbia ragionevoli motivi, alla luce delle circostanze e delle informazioni di cui dispone al momento della segnalazione, per ritenere che i fatti segnalati siano veri oppure abbia una conoscenza diretta o comunque sufficiente di tali fatti.

Le segnalazioni non possono riguardare meri sospetti o voci, né rimostranze, richieste, rivendicazioni, doglianze o istanze di carattere personale del segnalante.

La segnalazione deve essere effettuata secondo buona fede non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono asseritamente ascritti.

Segnalazioni in "mala fede", ingiuriose, offensive, diffamatorie, calunniose e discriminatorie possono dare luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del segnalante, altresì misure disciplinari qualora il segnalante sia un lavoratore subordinato.

## **5. Soggetti coinvolti**

Il presente documento si applica a Consorzio Libera Terra Mediterraneo Coop.va Sociale Onlus. In particolare, il perimetro delle segnalazioni può riguardare fatti che si siano verificati nell'attività operativa della società.

I principali soggetti coinvolti nell'esecuzione del regolamento sono indicati nei paragrafi successivi.

### **5.1 I segnalanti**

Le segnalazioni possono essere effettuate sia dal personale interno sia da soggetti esterni.

Nello specifico, tra i soggetti interni rientrano, oltre al personale dipendente, anche:

- membri degli organi sociali;
- soggetti il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato, nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali;
- tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
- eventuali volontari.

I soggetti esterni possono includere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- fornitori, consulenti, intermediari, liberi professionisti e collaboratori;
- ex-dipendenti;
- soggetti i quali, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta, abbiano acquisito informazioni sulle violazioni rispetto alle quali potrebbero rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione.

I segnalanti possono essere anche persone che si trovavano o si troveranno in futuro in una delle posizioni sopra riportate.

### **5.2 I segnalati**

Le segnalazioni possono riguardare i membri degli organi sociali, il management, il personale dipendente, i collaboratori esterni, nonché i fornitori, gli intermediari e tutti coloro che intrattengono rapporti con la

società e sono riferibili a qualsiasi tipo di condotta illecita o irregolare di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

### 5.3 I destinatari delle segnalazioni

Il destinatario delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza.

## 6. Contenuti minimi e canali di segnalazione

---

### 6.1 Contenuti minimi

Al fine di permettere un uso proficuo della segnalazione, la stessa contiene tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della comunicazione e, in particolare, avere i seguenti elementi essenziali:

- Oggetto: ovvero una chiara e completa descrizione dei fatti, con indicazioni (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sarebbero stati commessi o omessi i fatti segnalati (contratto, transazione, luogo);
- soggetto segnalato e altri soggetti coinvolti: elementi chiari (funzione e/o ruolo aziendale) che consenta un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i del comportamento segnalato e di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Inoltre, il segnalante può indicare ulteriori elementi:

- le proprie generalità, nel caso in cui non intenda avvalersi della facoltà dell'anonimato;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

### 6.2 Canali di segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite vari canali di seguito descritti:

#### a) Canale interno

In ragione della tipologia di Ente, le segnalazioni vanno effettuate al canale interno, individuato nell'Organismo di vigilanza, rappresentato dal responsabile unico, avv. Giovanni Barresi,

- **Tramite posta elettronica:** all'indirizzo mail [odv@liberaterramediterraneo.it](mailto:odv@liberaterramediterraneo.it).
- **Mediante servizio postale:** in tal caso, a garanzia della riservatezza del Segnalante, la busta dovrà essere chiusa e indirizzata all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza del Consorzio Libera Terra Mediterraneo, presso la sede operativa di Palermo (PA), Cap 90135, Via Assoro 25/B con la dicitura "riservata personale".

La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza. L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni – anche ai fini del trattamento dei relativi dati personali – senza il consenso dell'interessato.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma orale, su richiesta della persona segnalante, attraverso un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

**b) Canale esterno (gestito da A.N.A.C.)**

È possibile segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del d. lgs 24/2024;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

**c) Divulgazioni pubbliche**

Il nuovo d. lgs. 24/2023 prevede l'ulteriore possibilità di segnalare gli illeciti mediante delle divulgazioni pubbliche (utilizzando la stampa e mezzi elettronici o comunque mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone), solo alle specifiche e tassative condizioni ivi previste.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- A. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- B. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- C. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

**d) Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.**

Le tutele di cui al d. lgs 24/2023 si applicano, al pari che per la divulgazione pubblica, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 16 del medesimo testo.

## **7. Processo di segnalazione**

Libera Terra garantisce una gestione delle segnalazioni sistematica, accurata, trasparente, imparziale, oggettiva e tempestiva, garantendo inoltre la documentabilità e tracciabilità dell'intero processo.

### **7.1 Ricezione e valutazione delle segnalazioni**

Al ricevimento della Segnalazione, la funzione preposta (Organismo di Vigilanza):

- prende in carico la segnalazione;
- invia al segnalante una conferma della ricezione della segnalazione entro 7 giorni lavorativi dalla stessa;
- avvia la verifica preliminare della sussistenza dei presupposti necessari per la valutazione e prioritizzazione della segnalazione sulla base di quanto riportato nella stessa e di eventuali primi elementi informativi già a disposizione (ad esempio, valutando (i) se la Segnalazione ha lo scopo di porre all'attenzione un comportamento che pone a rischio la Società e/o i terzi e non una mera lamentela di carattere personale; (ii) la gravità del rischio per la Società e/o per terzi, ivi inclusi danni reputazionali, finanziari, ambientali e umani; (iii) se la Segnalazione contiene sufficienti elementi probatori o se, al contrario, risulta troppo generica e priva degli elementi necessari per un'indagine successiva, ecc.), procedendo, in caso negativo, ad ulteriori approfondimenti e a chiedere i chiarimenti del caso al segnalante.

### **7.2 Gestione delle segnalazioni**

Constatata la sussistenza dei presupposti necessari di cui al paragrafo che precede, la funzione preposta svolge verifiche e accertamenti, al fine di valutare la rilevanza e la fondatezza della segnalazione.

L'accertamento interno è condotto in modo confidenziale, accurato e imparziale, in ottica di preservare la riservatezza del segnalante.

Per lo svolgimento delle predette attività, la funzione preposta può chiedere ulteriori informazioni e/o documentazione al segnalante; invia al segnalante appropriati aggiornamenti sulle attività svolte, sul loro status per dare seguito alla segnalazione e sui possibili esiti delle indagini entro un termine ragionevole da definirsi a cura della funzione preposta, volta per volta, in ragione delle caratteristiche della segnalazione, della complessità degli accertamenti da svolgersi e delle tempistiche effettivamente a disposizione. Tale termine non può in ogni caso essere superiore a 3 mesi a far data dall'avviso di ricevimento della segnalazione oppure, se non è stato inviato alcun avviso al segnalante, 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dall'effettuazione della segnalazione.

### **7.3 Definizione della segnalazione e conclusione del caso**

La funzione preposta, all'esito delle opportune verifiche, archivia le segnalazioni in "mala fede", non sufficientemente dettagliate o infondate.

In relazione alle segnalazioni fondate, la funzione preposta formula le raccomandazioni ritenute opportune, disciplinari, l'identificazione di eventuali misure di protezione ritenute necessarie e la proposta di azioni volte a colmare eventuali gap organizzativi o di controllo, ferma restando l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari gestiti dalle strutture competenti.

Gli esiti delle proprie verifiche, tutte le osservazioni, valutazioni e decisioni della funzione preposta, le (eventuali) raccomandazioni e proposte di provvedimenti disciplinari sono in tutti i casi formalizzati per iscritto in una apposita relazione.

A conclusione degli accertamenti e delle suddette attività, la funzione preposta dà riscontro al segnalante dell'esito o dello stato degli stessi.

Il termine massimo indicativo per la conclusione del procedimento è fissato in 3 mesi, dalla data del ricevimento della segnalazione, fatte salve eventuali proroghe dei termini giustificate dalle circostanze specifiche del caso e, in particolare, dalla natura e complessità dell'oggetto della segnalazione (ad esempio, in caso di lunghe indagini).

### **7.4 Tracciabilità e archiviazione**

La documentazione inerente a ogni segnalazione ricevuta (ovvero tutte le informazioni e i documenti di supporto) deve essere conservata, nel rispetto dei requisiti di riservatezza, per il tempo necessario per lo svolgimento delle attività di verifica e fino alla scadenza dei tempi di prescrizione delle azioni di qualsivoglia tipologia e natura (giudiziali e stragiudiziali, civili, amministrative, tributarie e penali) esercitati dalla Società e/o da terzi in relazione ai fatti oggetto di segnalazione.

## **8. Principi generali e tutele**

La corretta gestione del processo di Whistleblowing supporta la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno di Libera Terra. Tale scopo può essere raggiunto solo se i segnalanti hanno a disposizione non solo i mezzi di comunicazione, ma anche la certezza di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori o di rischiare di vedere la propria segnalazione inascoltata.

### **8.1 Tutela del segnalante e delle altre persone interessate**

Libera Terra intende rafforzare il rapporto di fiducia tra la Società e i suoi stakeholder. Per tale ragione, Libera Terra tutela il soggetto segnalante e le altre persone interessate contro qualsiasi condotta ritorsiva, dannosa, discriminatoria o comunque sleale, minacciata o effettiva, diretta o indiretta, conseguenti alla segnalazione e poste in essere nel corso dell'intero processo di Whistleblowing e successivamente alla

conclusione dello stesso. La segnalazione non può costituire pregiudizio per il proseguimento del rapporto di lavoro.

Sono, pertanto, da considerarsi nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il trasferimento, il mutamento di mansioni del soggetto segnalante, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante stesso.

Le misure di protezione sono riconosciute altresì nei riguardi dei seguenti soggetti, al fine di evitare condotte di ritorsione “trasversale”:

- a) facilitatori, ossia coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e la cui assistenza deve essere riservata;
- b) terzi soggetti connessi con i segnalanti (es. colleghi o familiari);
- c) soggetti giuridici collegati al segnalante.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei segnalanti può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dai segnalanti stessi, anche dall'organizzazione sindacale indicata dai medesimi.

Anche laddove i fatti segnalati dovessero risultare infondati e/o inconsistenti, sulla base delle valutazioni e indagini eseguite, il segnalante che abbia effettuato la segnalazione in buona fede non sarà perseguibile.

In caso di segnalazioni in cui siano contenuti giudizi offensivi, ingiurie o che abbiano natura diffamatoria o calunniosa, la riservatezza dell'identità del segnalante potrebbe non essere garantita in forza di legge.

La riservatezza dell'identità del segnalante non può essere garantita, inoltre, quando si tratti di assicurare la piena collaborazione all'Autorità Giudiziaria.

### **8.2 Tutela del segnalato**

Al fine di prevenire qualsiasi abuso del Whistleblowing e di impedire delazioni, diffamazioni, discriminazioni, ritorsioni o altri svantaggi e/o la divulgazione di dati personali sensibili del segnalato, che potrebbero implicare un danno alla sua reputazione, nelle more dell'accertamento della sua responsabilità tale soggetto non può essere in alcuno modo sanzionato disciplinarmente sulla base di quanto affermato nella segnalazione, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare sui fatti oggetto di segnalazione.

### **8.3 Sanzioni**

Sono sanzionabili a titolo disciplinare i seguenti soggetti:

- il Segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate o “in mala fede”;
- il soggetto aziendale che ha adottato misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante;
- i soggetti che ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni;

- il responsabile delle attività di verifica nel caso di mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi;
- i soggetti che non garantiscono i principi generali di tutela con particolare riferimento al rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante;
  - il segnalato che, a seguito dei risultati delle verifiche condotte da Libera Terra, è risultato aver posto in essere atti illeciti o irregolari, ovvero attività non in ottemperanza al Codice Etico, al Modello 231, alla Politica del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione (SGPC) o al sistema delle procedure aziendali.

In egual maniera, qualora le risultanze delle verifiche effettuate abbiano evidenziato un comportamento illecito da parte di un soggetto terzo (ad esempio un fornitore), la Società può procedere, fermo restando ogni ulteriore facoltà prevista per legge e per contratto, alla sospensione/cancellazione dagli albi aziendali.

#### **8.4 Confidenzialità e riservatezza**

Qualora si tratti di segnalazioni nominative (ove l'identità del segnalante e ogni altra informazione utile che può consentirne l'identificazione sono conosciute dal destinatario della segnalazione, ma tali informazioni non vengono rivelate), Libera Terra garantisce la riservatezza della segnalazione, dei contenuti della stessa e dell'identità del segnalante.

L'identità del segnalante, e degli altri soggetti, a diverso titolo, legati alla segnalazione, è tutelata in tutte le fasi della procedura di Whistleblowing. Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione o indagine. Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

Tale tutela vale anche nei confronti degli organi di vertice della Società, che non possono disporre indagini o chiedere informazioni al fine di risalire all'identità del segnalante. Pertanto, nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre direzioni, organi o terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, la funzione preposta (Organismo di Vigilanza), inoltra solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

La riservatezza del segnalante può non essere rispettata quando:

- vi è il consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità;
- è configurabile una responsabilità penale per contenuti diffamatori o calunniosi; in tale caso Libera Terra si riserva di effettuare i necessari accertamenti nei confronti del segnalante e di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni;
- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del segnalante è necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria o è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo);
- l'identità del segnalante è indispensabile per la difesa del segnalato;



- l'identità del segnalante è necessaria per prevenire o ridurre minacce a danno della salute o della sicurezza delle persone.

#### ***8.5 Trattamento dei dati personali***

I dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di tutti soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. In particolare, Libera Terra garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.